



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Cancelleria Civile

Uff. pubblicazione sentenze civili e rilascio copie

Richiesta telematica passaggio in giudicato sentenze civili - istruzioni

Come funziona?	Il Funzionario dell'Ufficio, a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate e verificati i presupposti di legge, certifica il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la certificazione all'interno del fascicolo informatico della causa.
Chi può farne richiesta	La certificazione di passaggio in giudicato può essere richiesta: <ol style="list-style-type: none">1. dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;2. da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce) oppure di delega di una delle parti;3. dalla parte personalmente o da persona dalla stessa delegata.
Quando fare la richiesta	Una volta decorsi i termini di legge necessari per la produzione della certificazione (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) e pertanto: <ol style="list-style-type: none">1. TERMINE LUNGO: decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre, per gli anni precedenti il 2015);2. TERMINE BREVE: decorsi 60 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa.
Pagamento imposta di registro	Il rilascio del passaggio in giudicato è subordinato all'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (<u>salvo i casi di esenzione</u>) , quali ad esempio: cause in materia di famiglia e minori, di lavoro, risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, copie finalizzate alla prosecuzione del giudizio, alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, uso giudizio di ottemperanza). Art. 37 D.P.R. 131/86 - Testo unico dell'imposta di registro.

<p>Come effettuare la richiesta</p>	<p>La richiesta deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come "ISTANZA GENERICA" indicando nelle "note per la cancelleria": "Richiesta passaggio in giudicato".</p> <p>Per la richiesta utilizzare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Modello 1 – termine lungo • il Modello 2 – termine breve
<p>Cosa allegare alla richiesta</p>	<p>Notifiche per decorso "termine breve".</p> <p>Ai fini del rilascio della certificazione per decorso del c.d. termine breve (artt. 325, 326 c.p.c.) alla richiesta inoltrata telematicamente è necessario allegare la prova della notifica della sentenza a tutte le parti (ed al P.G., ove previsto):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di notifica del provvedimento effettuata in proprio dall'avvocato a mezzo pec: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il file relativo al messaggio di trasmissione telematica; ➤ il provvedimento della Corte d'Appello e la relazione telematica di notifica a tutti i destinatari; ➤ l'attestazione di conformità firmata digitalmente dall'avvocato che richiami i suddetti atti e documenti. - in caso di notifica del provvedimento non effettuata a mezzo pec: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il file della scansione del provvedimento notificato, unitamente alle relate ed alle relative cartoline di spedizione postale attestanti l'avvenuta notifica; ➤ l'attestazione di conformità firmata digitalmente dall'avvocato che richiami i suddetti atti e documenti, ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012.
<p>Pagamento diritti</p>	<p>Salvi i casi di esenzione, ai fini della produzione della certificazione, è necessario che siano pagati anticipatamente i diritti di certificazione (€ 3,92) esclusivamente mediante pagamento telematico tramite consolle Avvocati o PAGO PA, da allegare alla richiesta.</p>
<p>Richiesta della parte</p>	<p>La parte personalmente (o persona da lei delegata) effettuerà la richiesta tramite prenotazione di appuntamento online presso l'Uff. pubblicazione sentenze</p>
<p>Riferimenti normativi</p>	<p>Disp. Att. Codice di procedura civile, art. 124; Codice di procedura civile, artt. 72, 324-329; Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5; Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 comma 1-bis; Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (L.17, 17 dicembre 2012, n. 221), art.16. Art. 37 D.P.R. 131/86, Testo unico dell'imposta di registro.</p>